

STATUTO ORGANISMO DI VIGILANZA

Premessa

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro *“affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”* (di seguito Organismo di Vigilanza o O.d.V.).

L'affidamento di detti compiti all'O.d.V. e - ovviamente - il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità.

L'art. 7, comma 4, ribadisce che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, la verifica periodica del Modello, da parte dell'O.d.V. a ciò deputato.

Titolo I°

Composizione – Nomina – Durata – Requisiti di nomina - Ineleggibilità -

Articolo 1

Composizione, nomina e durata

1. L' Organismo di Vigilanza, sulla base di quanto indicato nel Modello di Organizzazione di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne determina il numero dei componenti, il compenso e ne elegge il Presidente.
2. I membri dell'Organismo di Vigilanza durano in carica per tre esercizi consecutivi e decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza decadrà alla cessazione, per fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001, dell'Organo di Amministrazione che lo ha nominato, salvo che tali fatti rilevanti siano stati accertati a seguito dell'attività dell' Organismo di Vigilanza stesso.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro temporanea sostituzione mediante delibera di nuova nomina presa con le modalità descritte al comma 1° del presente articolo. I membri così nominati durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i membri da essi sostituiti.
5. L' Organismo di Vigilanza, nel momento in cui viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, si intende decaduto. Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nuova costituzione mediante la procedura indicata al comma 1° del presente articolo.
6. I membri dell'Organismo sono rieleggibili e possono essere revocati al venir meno dei

requisiti specificati all'articolo 2, ovvero in applicazione di sanzioni disciplinari.

Articolo 2 **Requisiti di nomina e cause d'ineleggibilità**

1. Professionalità.

Possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza i soggetti, interni o esterni alla società, che abbiano i necessari requisiti di professionalità e di conoscenza delle problematiche relative al sistema ed alle procedure di controllo interno.

2. Autonomia ed indipendenza

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere scelti tra persone che non rivestono ruoli operativi all'interno dell'azienda.

L'Organismo di Vigilanza deve essere svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo. Esso deve quindi essere considerato in staff al Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno, a garanzia della loro posizione *super partes*:

- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio. E' esclusa, al riguardo, la valutazione del mero rapporto d'impiego nell'ipotesi di membro interno;
- essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- essere stretti familiari di Amministratori della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.

3. Onorabilità ed incompatibilità

Non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

- coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori (interdetti, inabilitati, falliti, condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) e per i sindaci;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e dei sindaci della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa eventualmente controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero

da altri rapporti di natura patrimoniale o personale che ne compromettano l'indipendenza.

Ciascun membro dell' Organismo di Vigilanza deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- non essere stato assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva, prescindendo dal beneficio della sospensione condizionale della pena;
- non essere stato condannato con sentenza anche non passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non essere stato condannato, anche con sentenza non ancora divenuta irrevocabile, ovvero a seguito di applicazione della pena a richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento"), per avere commesso uno dei reati di cui al D. Lgs 231/2001;
- non ricadere in alcuna altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione.

Ogni membro, all'atto della nomina, dovrà rilasciare un'attestazione di sussistenza dei requisiti di onorabilità ed incompatibilità per l'espletamento dell'incarico.

In ogni caso in cui un membro dell' Organismo di Vigilanza:

- sia oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale;
- sia coinvolto in fatti reato non inerenti al Decreto 231 ma di particolare allarme sociale;
- sia coinvolto in fatti di particolare gravità caratterizzati da elementi tali da rendere inopportuna la collaborazione con la Società,

L'Organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, può deliberare la sospensione o la sostituzione del membro stesso.

4. Attestazioni e dichiarazioni

All'atto del conferimento dell'incarico, il componente l'Organismo di Vigilanza rilascerà una dichiarazione nella quale attesterà il possesso dei requisiti di autonomia ed indipendenza nonché di onorabilità ed incompatibilità.

Nell'ipotesi di componente esterno, questi rilascerà - all'atto del conferimento dell'incarico - una dichiarazione:

- che attesti l'assenza, in capo a sé, di ragioni ostative ovvero di inopportunità (conflitti di interesse, rapporti di parentela con Amministratori) all'assunzione dell'incarico;

- nella quale dichiaro di essere stato adeguatamente informato delle regole comportamentali ed etiche che la Società ha adottato, che egli farà proprie nell'espletamento dell'incarico.

5. Continuità di azione

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere scelti tra persone che possano garantire continuità di azione, per dare garanzia dell'effettiva, costante ed efficace applicazione del Modello Organizzativo.

6. Ineleggibilità e decadenza. Revoca per giusta causa.

Non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza e se nominati decadono con effetto immediato dalla data della delibera di nomina, coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato salvo per giusta causa sulla base di quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

Le cause di decadenza e di revoca sono accertate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare tale situazione.

Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato. Inoltre, immediatamente, dovrà procedere alla sostituzione del membro revocato.

L'Organo Amministrativo, qualora i fatti siano ritenuti di particolare gravità, può disporre la sospensione di un componente dell'Organismo di Vigilanza, nel caso di un suo coinvolgimento in un procedimento penale, ancor prima di un possibile giudizio che possa determinare l'applicazione di una delle cause di cui ai punti 2 e 3.

Titolo II°

Attività e poteri – Presidenza – Convocazione – Retribuzione – Coordinamento con altri organi societari

Articolo 3 Attività e poteri

1. L'Organismo di Vigilanza svolge, tra le altre, le seguenti attività:

- a) vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- b) vigila, mediante il raffronto concreto tra le condotte poste in essere dalle unità

organizzative della società e le procedure previste nel Modello, sul rispetto dei protocolli stabiliti dal Modello;

- c) disamina la reale capacità del Modello di prevenire le condotte criminose;
- d) disamina la reale capacità del Modello di prevenire le condotte in contrasto con i principi del codice etico;
- e) segnala all'Organo Amministrativo, quando necessario, la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello in relazione ai cambiamenti ed alle esigenze della società ed alle eventuali modifiche legislative;
- f) si riunisce almeno trimestralmente, redigendo verbale delle riunioni con indicazione delle attività svolte, dei risultati delle stesse, degli elementi di criticità e delle violazioni del Modello, dell'attività di Vigilanza eseguita, dei necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere.

Detto verbale deve essere depositato presso gli uffici dell' Organismo di Vigilanza e deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;

- g) redige, ogni anno entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, una relazione contenente:
 - le attività svolte durante l'anno;
 - le violazioni del Modello riscontrate;
 - gli aggiornamenti da porre in essere;
 - le linee operative del programma di lavoro per l'anno successivo.

Detta relazione deve essere depositata presso gli uffici dell'Organismo di Vigilanza e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;

- h) sovrintende e monitora l'attività di formazione del personale in materia 231 svolta dall'Unità Organizzativa aziendale preposta;
- i) formula un parere preventivo e non vincolante nell'ambito del procedimento di erogazione delle sanzioni disciplinari previste dal modello.

2. Le attività, i compiti e le mansioni descritte alle lettere a), b), c), d), e) ed h) del presente articolo possono essere svolte congiuntamente dall' Organismo ovvero disgiuntamente dai suoi membri. Le relazioni o atti di cui alle lettere f), g), ed i) del presente articolo devono essere approvate e sottoscritte dall' Organismo di Vigilanza.

3. Nell'ambito della sede aziendale devono essere messi a disposizione appositi locali dove l' Organismo di Vigilanza possa riunirsi e svolgere le proprie attività. Tali locali devono essere all'uopo attrezzati e dotati di armadi per la custodia dei documenti, le cui chiavi sono a disposizione dei membri dell' Organismo di Vigilanza o di persona da esso autorizzata.

4. Nel caso in cui l'Organismo riscontrasse violazioni del Modello di organizzazione oppure condotte illegittime e/o illecite, lo stesso deve immediatamente comunicare tali violazioni o condotte all'amministratore delegato, al consiglio di amministrazione ed ai sindaci per concordare gli opportuni provvedimenti.

5. All'atto della nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione determinerà i poteri di spesa ritenuti adeguati allo svolgimento delle funzioni, compiti e doveri dell'Organismo.

6. Nello svolgimento delle attività all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i più ampi poteri di ispezione e controllo al fine di vigilare sul funzionamento del Modello Organizzativo.

In particolare i singoli membri o l'Organismo di Vigilanza nella sua collegialità possono:

- accedere a tutta la documentazione aziendale necessaria per l'espletamento dei controlli e delle verifiche;
- intervistare e fare domande a tutti i responsabili di funzione aziendale ed ai loro collaboratori;
- recepire tutte le informazioni provenienti dai dipendenti, dai responsabili di funzione, dall'organo amministrativo, dai componenti del Collegio Sindacale, e da soggetti terzi alla società utili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

Articolo 4 Presidenza dell'Organismo

L'Organismo di Vigilanza, se non vi abbiano provveduto i consiglieri di amministrazione in sede di costituzione, elegge tra i propri membri il presidente. E' facoltà dell'Organismo di nominare un segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 5 Convocazione e adunanze

1. L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

2. Le adunanze potranno tenersi nella sede sociale della società o altrove e qualora il Presidente ne accerti la necessità, potranno essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano in grado di identificarsi tra loro, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Organismo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

3. Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4. La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, è rimessa all'Organismo stesso che potrà, ove lo valutasse, dotarsi di un apposito "Regolamento" che, quale espressione della sua indipendenza, provvederà a definire e approvare in autonomia, senza che il Consiglio di Amministrazione possa entrare nel merito di detta approvazione.

Articolo 6 Retribuzione

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere emolumenti ai membri dell'Organismo di Vigilanza siano essi interni ovvero esterni. Tali emolumenti devono essere stabiliti nella delibera di nomina.

Articolo 7 Coordinamento con gli altri organi societari

L'Organo di Vigilanza può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione quando lo stesso Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.
